

STATUTO

Articolo 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il “Centro di Coordinamento RAEE” (di seguito anche "Centro di Coordinamento") è istituito ai sensi dell’articolo 9 del Decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, ed in adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 33, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Decreto legislativo 49/14”).
2. Il Centro di Coordinamento ha la forma di consorzio con personalità giuridica di diritto privato, ed è disciplinato per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute negli articoli 2602 e seguenti del Codice civile.

Articolo 2

Sede e durata

1. Il Centro di Coordinamento ha la propria sede in Milano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
2. Il Centro di Coordinamento ha durata illimitata sino alla permanenza dei presupposti di legge per la sua istituzione.
3. Il Centro di Coordinamento può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalità indicate ai sensi dell’articolo 20 del presente Statuto.

Articolo 3

Oggetto e scopo

1. Il Centro di Coordinamento conforma la propria attività ai principi generali contenuti nella parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e libera concorrenza.
2. Il Centro di Coordinamento non ha fine di lucro ed è costituito con lo scopo di ottimizzare, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi individuati agli articoli 9 e 10 del Decreto legislativo 49/14 per il conferimento agli impianti di trattamento.
3. In particolare, il Centro di Coordinamento opera al fine di:
 - (a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai punti di prelievo iscritti al Centro di Coordinamento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei Consorziati di cui ai punti i) e ii) dell’articolo 4 comma 1, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal Decreto legislativo 49/14;
 - (b) collaborare alla redazione di specifiche tecniche per l’individuazione di impianti

di trattamento con adeguate prestazioni ambientali e garantire il monitoraggio dell'utilizzo degli stessi da parte dei sistemi collettivi;

- (c) supportare il Comitato di vigilanza nella definizione dei criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, promuovendo studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;
- (d) assicurare risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine metodologie telematiche e un apposito regolamento sanzionatorio;
- (e) raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni acquisite;
- (f) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni relative alla raccolta e al trattamento dei RAEE;
- (g) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori;
- (h) assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE di cui agli Allegati I e III del Decreto legislativo 49/14, distinti per categoria e smistati ai Consorziati di cui alle cat. i) e ii) dell'articolo 4 comma 1 sulla base delle modalità da definire di intesa con l'ISPRA e il Comitato di vigilanza e controllo;
- (i) predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attività da trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo contenente indicazioni specifiche anche con riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabilite per ogni categoria;
- (j) coordinare e garantire il corretto trasferimento delle informazioni fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici, mediante la predisposizione di un'apposita banca dati.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Centro di Coordinamento svolge tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla normativa vigente, ed in particolare le seguenti attività, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati nel rispetto della normativa applicabile:

- (a) definizione delle regole operative del Sistema RAEE, finalizzate a:
 - stabilire le modalità e le procedure per l'assegnazione a ciascuno dei Consorziati di cui al punto i) dell'articolo 4 comma 1 dei punti di prelievo presenti su tutto il territorio nazionale, secondo criteri idonei a garantire condizioni operative uniformi e omogenee tra tutti i Consorziati di cui al punto i) dell'articolo 4 comma 1;
 - individuare metodi di calcolo di eventuali coefficienti correttivi, per la compensazione annuale delle quote, ed altre regole necessarie al funzionamento del Sistema RAEE da comunicare al Comitato di vigilanza e controllo.

- (b) attuazione delle Regole Operative del Sistema RAEE eventualmente adattandole e modificandole a seconda delle esigenze operative;
- (c) supporto al Comitato di vigilanza e controllo nella definizione di criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato dei Consorziati;
- (d) comunicazione ai Consorziati delle quote di competenza per ogni raggruppamento RAEE trattato ed eventualmente delle quote di responsabilità dei Consorziati di cui all'articolo 4 comma 1 punto ii) dell'articolo 4 comma 1;
- (e) segnalazione di eventuali infrazioni e violazioni di leggi, normative e regolamenti al Comitato di vigilanza e controllo;
- (f) definizione con l'ANCI, le aziende della raccolta e i produttori di AEE, tramite un accordo di programma ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 49/14, delle condizioni generali per il ritiro da parte dei Consorziati dei RAEE raccolti nell'ambito del circuito domestico;
- (g) definizione con le associazioni nazionali di categoria della distribuzione, l'ANCI, le aziende della raccolta e con i produttori di AEE tramite un accordo di programma ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del Decreto legislativo 49/14, delle condizioni alle quali il ritiro da parte dei Consorziati dei RAEE raccolti dai distributori è effettuato direttamente presso i distributori medesimi;
- (h) stipula di accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori.

5. Il Centro di Coordinamento potrà stipulare specifici accordi, in forma di convenzioni o accordi di programma, con:

- a) comuni, altri enti, soggetti o istituzioni pubblici e/o privati;
- b) consorzi, società, associazioni e/o istituti di ricerca che svolgono attività connesse all'oggetto consortile o funzionali al suo conseguimento.

6. La gestione del Centro di Coordinamento è orientata a perseguire l'equilibrio finanziario.

7. Il Centro di Coordinamento, nello svolgimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi di qualsivoglia collaborazione, ivi inclusa – a titolo non limitativo - quella delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei Consorziati e potrà svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a società di servizi ed altri soggetti esterni purché venga garantita la riservatezza dei dati trattati.

8. Il Centro di Coordinamento è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.

Articolo 4
ConSORZIATI

1. Il Centro di Coordinamento è costituito dalle seguenti tipologie di Consorziati in possesso dei requisiti previsti dalla legge:

- i) sistemi collettivi e individuali di produttori di AEE destinate ai nuclei domestici;
- ii) i sistemi collettivi o individuali che attuano sistemi di garanzia (c.d. trust) di pannelli fotovoltaici da impianti incentivati in base al decreto legislativo 118/2020;
- iii) i sistemi collettivi o individuali di produttori che immettono sul mercato esclusivamente AEE professionali.

Un sistema collettivo o individuale può appartenere sia ai Consorziati di cui all'articolo 4 comma 1 punto i) sia ai Consorziati di cui all'articolo 4 comma 1 punto ii); un sistema collettivo o individuale può appartenere sia ai Consorziati di cui all'articolo 4 comma 1 punto ii) sia ai Consorziati di cui all'articolo 4 comma 1 punto iii).

L'adesione al Centro di coordinamento dei sistemi collettivi o individuali che appartengono ai Consorziati di cui all'articolo 4 comma 1 punto iii) è facoltativa.

2. Il numero dei Consorziati è illimitato.

3. Le domande di adesione dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'aspirante Consorzio ed essere inoltrate al Presidente del Centro di Coordinamento mediante il formulario di adesione che sarà disponibile presso il Centro di Coordinamento, allegando la seguente documentazione:

- (a) dati anagrafici e ragione sociale;
- (b) documento attestante l'iscrizione al Registro AEE;
- (c) dichiarazione dei Raggruppamenti RAEE gestiti;
- (d) atto costitutivo, statuto approvato e regolamenti.

I Consorziati di cui all'articolo 4 comma 1 punto ii) dovranno produrre anche la documentazione comprovante l'esistenza di un trust e la dichiarazione dei moduli fotovoltaici incentivati garantiti.

Sulla domanda di adesione delibera il Consiglio di Amministrazione; la delibera del Consiglio di Amministrazione è soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea.

4. I Sistemi Collettivi esistenti e già aderenti al Centro di Coordinamento partecipano senza necessità di ulteriori formalità ed in piena continuità con la gestione pregressa a tutti gli effetti di legge ed agli ulteriori effetti stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle regole operative interne del Centro di Coordinamento.

Articolo 5

Fondo consortile

1. Il fondo consortile è destinato a costituire la dotazione del Centro di Coordinamento unicamente per lo svolgimento delle attività consortili e per gli investimenti destinati al raggiungimento dello scopo consortile.
2. Il fondo consortile è costituito:
 - (a) dai contributi versati *una tantum* dai Consorziati all'atto dell'iscrizione a titolo di quota di partecipazione al fondo consortile;
 - (b) dagli incrementi patrimoniali derivanti dagli eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti;
 - (c) da eventuali contributi e finanziamenti a fondo perduto provenienti da enti pubblici e/o privati.
3. Al Consorziato receduto o escluso non si procede alla restituzione del fondo consortile.
4. In considerazione dell'assenza di scopo di lucro del Centro di Coordinamento, in caso di liquidazione il fondo consortile eventualmente residuo sarà devoluto a enti o soggetti, parimenti senza scopo di lucro, che perseguano finalità o che svolgano funzioni analoghe a quelle del Centro di Coordinamento.

Articolo 6

Finanziamento delle attività del Centro di Coordinamento

1. Ciascun Consorziato contribuisce al finanziamento dei costi generali di funzionamento e degli investimenti del Centro di Coordinamento mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. L'ammontare del contributo annuale è definito ai sensi dell'articolo 3, del Regolamento del Centro di Coordinamento, ed approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e) del presente statuto, nel rispetto dell'assenza di scopo di lucro e del divieto di distribuzione degli utili tra i Consorziati.
3. Nel Regolamento sono definite le modalità di corresponsione del contributo da parte dei Consorziati.

Articolo 7

Organi del Centro di Coordinamento

Sono organi del Centro di Coordinamento:

- (a) l'Assemblea dei Consorziati;
- (b) il Consiglio di Amministrazione;

- (c) il Presidente;
- (d) il Collegio dei Revisori Contabili;
- (e) il Direttore Generale.

Articolo 8

Composizione e regole di funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascun Consorziato.
2. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare anche i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale e i Revisori Contabili.
3. In relazione all'oggetto della deliberazione, l'Assemblea è convocata in seduta ordinaria o straordinaria.
4. All'Assemblea possono partecipare tutti i Consorziati e possono essere invitati a partecipare anche i non Consorziati, questi ultimi senza diritto di voto, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
5. Ogni rappresentante dei singoli Consorziati esercita il diritto di voto in Assemblea secondo la seguente ripartizione:
 - 10.000 (diecimila) voti complessivi, assegnati ai Consorziati di cui all'articolo 4 comma 1 punto i) a seguito della dichiarazione di immesso sul mercato relativo all'anno solare precedente (tenendo conto di eventuali rettifiche ufficiali), suddivisi dapprima in parti uguali tra i Raggruppamenti RAEE e quindi assegnati, per ciascun Raggruppamento RAEE, ai sistemi collettivi e individuali operanti all'interno di ogni singolo Raggruppamento RAEE in maniera proporzionale all'immesso sul mercato delle AEE domestiche in peso;
 - 1 (un) voto, assegnato a ciascuno dei Consorziati di cui all'articolo 4 comma 1 punto ii);
 - 1 (un) voto, assegnato a ciascuno dei Consorziati di cui all'articolo 4 comma 1 punto iii).

I voti sono assegnati annualmente dal Presidente nella prima Assemblea che segue la dichiarazione di immesso sul mercato (tenendo conto di eventuali rettifiche ufficiali) e la dichiarazione sul numero di moduli fotovoltaici garantiti e riassegnati in occasione della prima Assemblea a seguito di recesso o esclusione o nuovo ingresso di uno o più Consorziati.

6. Ogni Consorziato partecipa all'Assemblea in persona del legale rappresentante o di un proprio delegato. Il Consorziato può farsi rappresentare da un altro Consorziato per delega scritta da conservarsi a cura del Centro di Coordinamento. Nessun Consorziato potrà essere portatore di più di 1 (una) delega. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto sia per la prima che per la seconda convocazione, ove prevista. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Collegio dei Revisori Contabili né ai dipendenti del Centro di Coordinamento.

7. In caso di recesso o esclusione di un Consorziato, i suoi diritti di voto sono ridistribuiti tempestivamente.

8. Nel caso di adesione di nuovi Consorziati di cui alle cat. i) e ii) dell'articolo 4 comma 1 i diritti di voto sono ridistribuiti tempestivamente.

9. Ove le quote di competenza non siano calcolate sulla base dei dati del Registro AEE in collaborazione tra il Centro di Coordinamento e il Comitato di Vigilanza e Controllo, i Consorziati di cui all'articolo 4 comma 1 punto i) dell'articolo 4 comma 1 dichiarano, sotto forma di autocertificazione, per ciascun Raggruppamento RAEE, il peso dell'immesso sul mercato dei produttori ad esso aderenti nell'anno solare precedente. I voti di cui al punto 5 del presente articolo sono assegnati in via provvisoria sulla base di tali autocertificazioni. Qualora un Consorziato di cui all'articolo 4 comma 1 punto i) dell'articolo 4 comma 1 non presenti entro i termini stabiliti dall'Assemblea l'autocertificazione attestante per ciascun Raggruppamento RAEE il peso dell'immesso sul mercato dei produttori aderenti al medesimo nell'anno solare precedente ovvero sia accertato che tale dichiarazione attesti dati non veritieri, l'Assemblea delibera la sospensione di tale Consorziato dal diritto di voto, fermi restando i suoi obblighi economici nei confronti del Sistema RAEE e del Centro di Coordinamento. Fino a quando il Consorziato che ha omesso la dichiarazione non provvederà a inviare i propri dati di immesso sul mercato o fino a quando il Comitato di Vigilanza e Controllo non comunicherà le quote ufficiali, il Centro di Coordinamento utilizzerà l'ultima dichiarazione disponibile per calcolare la quota di mercato del Consorziato inadempiente.

10. I Consorziati di cui all'articolo 4 comma 1 punto ii) dichiarano, sotto forma di autocertificazione, il quantitativo dei pannelli garantiti al 31 dicembre dell'anno solare precedente. Qualora un Consorziato di cui all'articolo 4 comma 1 punto ii) non presenti entro i termini stabiliti dall'Assemblea tale autocertificazione ovvero sia accertato che tale dichiarazione attesti dati non veritieri, l'Assemblea delibera la sospensione di tale Consorziato dal diritto di voto, fermi restando i suoi obblighi economici nei confronti del Centro di Coordinamento. Fino a quando il Consorziato che ha omesso la dichiarazione non provvederà a inviare i propri dati il Centro di Coordinamento utilizzerà l'ultima dichiarazione disponibile per calcolare i voti del Consorziato inadempiente.

10. L'esercizio del diritto di voto in Assemblea spetterà solo ai Consorziati in regola con il pagamento dei contributi e di quant'altro dovuto al Centro di Coordinamento ai sensi dello Statuto, dei Regolamenti ovvero delle delibere degli organi del Centro di Coordinamento.

Articolo 9

Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età e, nel caso di impossibilità anche di quest'ultimo, da parte del secondo componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età, da parte del Presidente del Collegio dei Revisori o

mediante provvedimento del tribunale. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente ovvero dai soggetti sopra indicati su richiesta di tanti Consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti totali.

2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede legale purché in Italia.

3. L'avviso di convocazione indica almeno:

- (a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- (b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- (c) gli argomenti all'ordine del giorno.

4. Nell'avviso di convocazione può essere indicata una data di seconda convocazione. L'Assemblea dovrà in questo caso tenersi comunque in un altro giorno rispetto alla data fissata per la prima convocazione.

5. L'Assemblea è convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione con avviso trasmesso a tutti i Consorziati, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori Contabili, mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (a) raccomandata con avviso di ricevimento;
- (b) PEC;
- (c) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilita per l'Assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- (d) messaggio di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento; ovvero
- (e) consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa la totalità dei Consorziati aventi diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Revisori Contabili sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento, essendo inteso che, ai fini della determinazione della totalità assembleare, è necessario che gli Amministratori e i Revisori Contabili assenti rilascino una dichiarazione espressa con qualsiasi mezzo, purché suscettibile di conservazione e di documentazione, inviata al Centro di Coordinamento con qualsiasi sistema di comunicazione, anche elettronico e telematico, da cui risultino informati della riunione assembleare e dei relativi argomenti in trattazione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Analoga procedura è adottata in caso di integrazione dell'ordine del giorno successivo all'invio della convocazione.

6. L'Assemblea può inoltre svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e /o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consorziati, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi – se redatta – la documentazione predisposta per l'Assemblea, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua impossibilità dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età e, nel caso di impossibilità anche di quest'ultimo, da parte del secondo componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

8. È altresì nominato un segretario (anche non Consorziato) e viene redatto un verbale della riunione da trascrivere in apposito libro. Non occorre l'assistenza di un segretario ove il verbale sia redatto da un notaio. È necessaria la presenza del notaio solo nelle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria che comportino la modifica dello statuto del Centro di Coordinamento.

9. Il verbale dell'Assemblea è redatto senza ritardo e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

10. Il verbale deve indicare almeno:

- (a) la data dell'Assemblea;
- (b) l'identità dei partecipanti;
- (c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore o contro o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- (e) su richiesta degli intervenuti, la sintesi delle dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

11. Le delibere dei Consorziati, ad eccezione di quelle di competenza dell'Assemblea Straordinaria, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso in forma scritta.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso in forma scritta non è soggetta a formalità o vincoli, purché sia assicurato a ciascun Consorziato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione in forma scritta di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il medesimo quorum previsto per le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei Consorziati adottate ai sensi del presente comma sono trascritte senza indugio nel libro delle Assemblee dei Consorziati.

12. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria aventi ad oggetto modifiche dello statuto,

sono trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 comma 4 del Decreto legislativo 49/14.

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria aventi ad oggetto l'adozione di modifiche a Regolamenti, Regole Operative, ovvero linee di indirizzo e strategiche nonché la sottoscrizione o modifica di accordi di programma, sono comunicate al Comitato di Vigilanza e Controllo.

Le delibere di Assemblea Ordinaria di approvazione del bilancio annuale sono comunicate al Comitato di Vigilanza e Controllo e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 10

Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno 2 (due) volte l'anno, rispettivamente per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione.

2. L'Assemblea Ordinaria esercita le seguenti funzioni:

- (a) definisce le direttive generali di azione del Centro di Coordinamento in conformità alle previsioni di legge e del presente statuto;
- (b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione tra i candidati indicati dai Consorziati, i 5 (cinque) componenti effettivi e i 2 (due) supplenti del Collegio dei Revisori Contabili indicandone il presidente, nonché, tra i candidati indicati dalle Associazioni di categoria dei Produttori, i 3 (tre) componenti effettivi e i 2 (due) supplenti del Collegio dei Proibiviri;
- (c) elegge il Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (d) ratifica l'adesione di nuovi Consorziati, nonché l'eventuale esclusione dei Consorziati che abbiano perduto i requisiti per l'appartenenza al Centro di Coordinamento;
- (e) discute e approva il bilancio di previsione e, conseguentemente, il contributo annuale dei soci sulla base di una relazione elaborata dal Consiglio di Amministrazione;
- (f) discute e approva il bilancio consuntivo, sulla base di una relazione elaborata dal Consiglio di Amministrazione;
- (g) approva il programma annuale di prevenzione e attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- (h) approva le procedure, predisposte dal Consiglio di Amministrazione, di rimborso dei contributi ai produttori/esportatori da applicare qualora le AEE immesse sul mercato siano successivamente trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale;

- (i) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti all'attività del Centro di Coordinamento e comunque su ogni argomento che il Consiglio di Amministrazione decida di sottoporre alla sua attenzione;
- (j) elegge i rappresentanti nei tavoli definiti dagli accordi di programma previsti dagli articoli 15, 16 e 33 del Decreto legislativo 49/14;
- (k) delibera il Regolamento relativo alla costituzione ed organizzazione dei Gruppi di Lavoro;
- (l) deliberare su eventuali incarichi a società di revisione e di certificazione di bilancio.

3. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, e può validamente deliberare, in prima convocazione con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti totali oppure, in seconda convocazione, con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno un terzo dei voti totali.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti totali spettanti ai Consorziati presenti e aventi diritto di voto e con un numero di Consorziati pari almeno al numero totale dei Consorziati di cui al punto i) comma 1 dell'articolo 4 presenti e aventi diritto di voto diviso per tre ed arrotondato all'intero superiore.

Articolo 11

Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria esercita le seguenti funzioni:

- (a) approva e modifica lo Statuto del Centro di Coordinamento;
- (b) approva e modifica i Regolamenti del Centro di Coordinamento;
- (c) approva e modifica il Codice Etico;
- (d) approva e modifica le Regole Operative del Sistema RAEE;
- (e) approva e ratifica gli accordi previsti dall'articolo 15, comma 2, articolo 16, comma 2 e articolo 33, comma 5, lettera g) del Decreto legislativo 49/14;
- (f) dispone la revoca per giusta causa dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (g) nomina i liquidatori nel caso di scioglimento al verificarsi dei presupposti di legge;
- (h) dispone la delega dei poteri al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente;

- (i) delibera su ogni altro argomento riservato dal Codice civile (ivi incluso il trasferimento di sede) o dalla legge all'Assemblea Straordinaria.
2. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, e può validamente deliberare, in prima convocazione con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno due terzi dei voti totali oppure, in seconda convocazione, con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti totali.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono adottate sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti totali spettanti ai Consorziati presenti e aventi diritto di voto e con un numero di Consorziati pari almeno al numero totale dei Consorziati di cui al punto i) comma 1 dell'articolo 4 presenti diviso per due ed arrotondato all'intero superiore.
4. Quando l'Assemblea Straordinaria è chiamata a deliberare sugli argomenti di cui al comma 1, lettere (a), (b), e (d) del presente articolo, le deliberazioni sono adottate sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei voti totali spettanti ai Consorziati presenti e aventi diritto di voto e con un numero di Consorziati pari almeno al numero totale dei Consorziati di cui al punto i) comma 1 dell'articolo 4 presenti diviso per due ed arrotondato all'intero superiore. In caso di delibere sugli argomenti di cui al comma 1, lettera (a) del presente articolo il verbale dell'Assemblea Straordinaria è redatto a cura di un notaio.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di componenti pari al numero di Consorziati totali diviso due più uno $[N = (n. \text{ Consorziati} / 2) + 1]$ arrotondato all'intero inferiore, con un minimo 3 (tre) e un massimo di 7 (sette). Possono esprimere candidature solo i Consorziati di cui all'articolo 4 comma 1 punto i); ogni Consorziato di cui all'articolo 4 comma 1 punto i) può esprimere una sola candidatura per i componenti il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consorziato che detiene il numero maggiore di voti in Assemblea, nel caso i cui i suoi voti superino il 40% dei voti totali attribuiti ai Consorziati, designa un proprio rappresentante al Consiglio di Amministrazione. Gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, fino al numero massimo ammesso, sono estratti a sorte tra i candidati presentati dai Consorziati di cui all'articolo 4 comma 1 punto i).
3. La composizione del Consiglio di Amministrazione è comunicata a cura del Direttore Generale al Comitato di Vigilanza e Controllo.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per due esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
5. I Consorziati di cui all'articolo 4 comma 1 punto i), diversi da quello che designa il proprio componente ai sensi del primo capoverso del comma 2, che abbiano espresso

un componente nel Consiglio di Amministrazione uscente non possono presentare alcuna candidatura alla successiva elezione. I Consorziati di cui all'articolo 4 comma 1 punto i), diversi da quello che designa il proprio componente ai sensi del primo capoverso del comma 2, non possono designare un consigliere che abbia fatto parte del Consiglio in scadenza.

Qualora le candidature presentate non consentano di raggiungere il numero di componenti previsto al comma 1 del presente articolo i Consorziati che avevano espresso un componente il Consiglio di Amministrazione uscente potranno presentare candidature, anche di consiglieri che abbiano fatto parte del Consiglio in scadenza. Tra questi candidati si procede all'estrazione a sorte per il raggiungimento del numero di componenti previsto. Laddove anche i Consorziati che avevano espresso un componente il Consiglio di Amministrazione uscente non presentino alcuna candidatura o qualora queste candidature non siano sufficienti a raggiungere il numero di componenti previsto, il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione sarà ridotto di pari unità ma, in ogni caso, nel rispetto del numero minimo dei componenti.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per Statuto all'Assemblea.

7. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

- a) redigere il progetto di bilancio, secondo le vigenti disposizioni di legge e la relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;
- b) predisporre per ciascun Raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attività e trasmetterlo, previa approvazione da parte dell'Assemblea, al Comitato di vigilanza e controllo;
- c) predisporre il bilancio previsionale e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;
- d) deliberare in merito all'adesione di nuovi Consorziati e all'esclusione di Consorziati, con deliberazione soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria, dandone, poi, comunicazione all'Assemblea ai fini della rideterminazione dei voti di tutti i Consorziati;
- e) verificare la sussistenza delle condizioni di recesso di un Consorziato, dandone, poi, comunicazione all'Assemblea ai fini della rideterminazione dei voti di tutti i Consorziati rimanenti, ove il recesso sia efficace;
- f) stabilire la quota di partecipazione una tantum da richiedere ai Consorziati all'atto dell'adesione, secondo la metodologia prevista nel regolamento;
- g) calcolare l'ammontare del contributo annuale da richiedere a ciascun Consorziato per la gestione del Centro di Coordinamento a copertura dei costi e degli investimenti, nel rispetto del principio di assenza di lucro del consorzio; eventualmente proporre all'Assemblea nel corso dell'anno anticipi ed integrazioni dei contributi annuali a copertura dei costi;
- h) predisporre le procedure di rimborso dei contributi ai Produttori/Esportatori, da applicare qualora le AEE immesse sul mercato siano successivamente trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale;
- i) proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti;
- j) predisporre ed approvare procedure interne per disciplinare le attività del Centro

- di Coordinamento;
- k) deliberare l'assunzione di dirigenti e quadri o il passaggio a tali categorie per i dipendenti esistenti;
 - l) provvedere alla gestione ed amministrazione del Centro di Coordinamento, conformandosi alla normativa applicabile, alle disposizioni di cui al presente Statuto nonché agli indirizzi deliberati in sede assembleare;
 - m) predisporre l'elenco in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE e di preparazione per il riutilizzo sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione, così come previsto dall'art. 33 comma 2 del Decreto legislativo 49/14;
 - n) definire, d'intesa con ISPRA e con il Comitato di vigilanza e controllo le modalità per assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE distinti per categoria e darne comunicazione all'Assemblea;
 - o) stipulare gli accordi di cui alle lettere f), g) e h) dell'articolo 3, comma 4 del presente Statuto;
 - p) acquisire, raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni ricevute dagli impianti di trattamento e distributori, così come previsto dall'art. 34 comma 1 del Decreto legislativo 49/14 destinate anche alla trasmissione all'Unione europea;
 - q) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 3, comma 3 del presente Statuto;
 - r) predisporre un'apposita banca dati al fine di coordinare e garantire il corretto trasferimento delle informazioni fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio così come previsto dall'art. 33 comma 5 lettera l) del Decreto legislativo 49/14;
 - s) attuare le deliberazioni dell'Assemblea e sottoporre alla medesima temi o argomenti di cui ritenga opportuna la trattazione in sede assembleare;
 - t) svolgere ogni altro compito che non sia demandato dalla legge o dal presente Statuto ad altro organo;
 - u) indire i Gruppi di Lavoro su indicazione propria e/o richiesta dell'Assemblea e/o richiesta del Direttore Generale e provvedere al coordinamento degli stessi mediante designazione di un Coordinatore per ciascun Gruppo scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione medesimo, secondo il Regolamento approvato dall'Assemblea;
 - v) irrogare le sanzioni ai Consorziati secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di sanzioni e più in generale,
 - w) deliberare su tutti gli altri argomenti non riservati alla competenza dell'Assemblea o di altri organi.

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno, rispettivamente per l'esame della proposta di bilancio consuntivo e della proposta di bilancio di previsione.

9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio più anziano di età, ed in caso di impossibilità anche di quest'ultimo, dal secondo componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età. È altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

10. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con un preavviso di almeno 7 (sette)

giorni, ovvero in caso di urgenza, di almeno 2 (due) giorni, con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la tempestiva informazione degli interessati (compreso il messaggio di posta elettronica) trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio dei Revisori Contabili, i quali dovranno, entro la data stabilita per la riunione, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti del Consiglio nonché tutti i membri del Collegio dei Revisori Contabili.

11. La convocazione contiene l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto e possono partecipare con funzioni consultive terzi invitati dai componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, in ragione delle materie da trattare.

Le funzioni di Segretario sono assunte da altro componente del Consiglio di Amministrazione nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione stesso ovvero, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione stesso, anche da uno dei terzi invitati.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Ogni componente il Consiglio di Amministrazione esprime un voto. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti in carica.

Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

13. Sono valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio e/o video conferenza, condizionatamente al fatto che siano garantiti: l'individuazione del luogo di riunione ove siano presenti almeno il Presidente della riunione ed il Segretario; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

In considerazione delle esigenze dell'operatività, per le riunioni tenutesi in audio e/o video conferenza, il Segretario ed il Presidente della riunione stessa, qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione non sia presente, devono essere designati in apertura della riunione a maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione partecipanti.

14. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo opposizione da parte di uno o più componenti. In questo caso la decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede del Centro di Coordinamento entro il termine fissato di volta in volta.

Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono conservati presso la sede legale e trascritti non appena scaduto

il termine fissato.

15. Qualora venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione e il numero dei componenti rimasti in carica sia pari ad almeno tre, il Consorziato che lo aveva designato avrà il diritto di designare un altro componente. Il Consiglio di Amministrazione in carica provvederà, con apposita delibera, alla nomina mediante cooptazione del nuovo componente, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea successiva. Qualora il Consorziato avente diritto non designi il componente in sostituzione di quello cessato, il Consiglio di Amministrazione, se consta di almeno tre componenti, si considera regolarmente costituito e può deliberare su tutte le materie di propria competenza.

Qualora il numero di componenti rimasti in carica sia invece inferiore a tre, l'intero consiglio si intende cessato e l'Assemblea è prontamente convocata dai componenti rimasti in carica per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

16. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni al Presidente o agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale ovvero a terzi, determinando i limiti della rispettiva delega.

17. Non possono essere delegate le attribuzioni non delegabili per legge.

18. Per le cariche di competenza del Consiglio di Amministrazione non sono previsti né compensi, né rimborsi spese, né gettoni di presenza.

Articolo 13

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Centro di Coordinamento.

2. Il Presidente:

- (a) presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
- (b) vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- (c) accerta che tutte le operazioni attuate siano svolte nell'interesse del Centro di Coordinamento;
- (d) supporta fattivamente il Consiglio di Amministrazione nella redazione del bilancio previsionale e consuntivo;
- (e) emette gli ordini, effettua i pagamenti e gli investimenti della liquidità giacente sui conti correnti del Centro di Coordinamento nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, insieme al Direttore Generale;
- (f) collabora, secondo quanto disposto dalle procedure aziendali deliberate dal Consiglio di Amministrazione, alla sottoscrizione di ordini e contratti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento;
- (g) partecipa, per conto del Centro di Coordinamento, assieme al Direttore Generale alle trattative con i soggetti indicati dalla normativa per gli accordi di cui alle lettere f), g) e h) dell'articolo 3, comma 4 del presente Statuto;
- (h) assegna i voti ai Consorziati, secondo quanto indicato all'articolo 8 comma 5.

Il Presidente esercita inoltre le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio di

Amministrazione, inclusa quella di conferire procura per l'attribuzione di specifici poteri individuali a soggetti che debbano attuarle nei confronti dei terzi, e comunica ai Consorziati o a terzi le azioni decise dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea.

3. Il Presidente è eletto tra i componenti il Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei Consorziati, con voto capitaro. Non può essere eletto Presidente il Presidente uscente, né è candidabile alla carica di Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione espressione del Consorziato che abbia visto ricoprire tale carica dal proprio candidato nel Consiglio di Amministrazione uscente. Ogni Consorziato può esprimere una sola preferenza. È eletto Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione che alle prime tre votazioni riceva più dell'80% dei voti dei Consorziati presenti. Qualora dopo tre votazioni non si arrivi all'elezione del Presidente, alla 4^a e 5^a votazione è eletto Presidente il componente il Consiglio di Amministrazione che riceva più del 50% dei voti dei Consorziati presenti. Alla 6^a elezione risulta eletto Presidente il candidato che riceva più voti.

In caso di parità di voti ottenuti, il Presidente è eletto mediante sorteggio tra i componenti il Consiglio di Amministrazione che hanno ricevuto maggiori e pari voti.

4. Il Presidente dura in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione in carica alla sua nomina.

5. Il Presidente del Centro di Coordinamento convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di assenza dichiarata o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età tra i presenti.

Articolo 14

Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito mediante deliberazione dell'Assemblea, che ne nomina il presidente, ed è composto da 5 (cinque) componenti effettivi e 2 (due) supplenti aventi i requisiti di legge non facenti parte del personale dipendente dei Consorziati e nominati dall'Assemblea. Tre componenti effettivi e uno supplente sono designati rispettivamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Economia e delle finanze. La nomina del componente supplente ministeriale avverrà secondo un criterio di alternanza.

2. I suoi componenti durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rinnovabili. Ove vengano meno uno o più componenti effettivi, i Revisori supplenti subentrano a quelli effettivi secondo l'anzianità di carica; in caso di pari anzianità di carica prevarrà l'età anagrafica. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Revisori.

3. Il Collegio dei Revisori Contabili:

a) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

b) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'art. 11 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 e s.m.i., comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate;
- b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione sul bilancio.

4. Nel caso in cui il Revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

5. La relazione è datata e sottoscritta dal Collegio dei Revisori Contabili.

6. I Revisori hanno diritto a ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esami di atti e documentazione.

Articolo 15

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è responsabile dell'organizzazione del Centro di Coordinamento, lo dirige e provvede alla sua attività ordinaria.

2. Il Direttore Generale:

- (a) attua le deliberazioni degli Organi consortili, quando previsto in accordo con il Presidente;
- (b) svolge tutte le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Centro di Coordinamento; gestisce i rapporti con gli istituti di credito, le imprese assicurative e gli enti previdenziali, nonché ogni altro ente o amministrazione che si interfaccia con il Centro di Coordinamento;
- (c) trasmette al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'economia e delle finanze le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea, per l'approvazione ai sensi del comma 4 dell'art. 33 del Decreto legislativo 49/14;
- (d) comunica al Comitato di Vigilanza e Controllo l'adesione, l'esclusione o il recesso di uno o più Consorziati;
- (e) segnala al Comitato di Vigilanza e Controllo, per gli opportuni provvedimenti, le inadempienze dei Consorziati alle regole e alle obbligazioni poste a loro carico dallo statuto e dai regolamenti;
- (f) partecipa assieme al Presidente in rappresentanza del Centro di Coordinamento alle

trattative con i soggetti indicati dalla normativa per gli accordi di cui alle lettere f), g) e h) dell'articolo 3, comma 4 del presente Statuto.

(g) trasmette al Comitato di Vigilanza e controllo i regolamenti e le loro eventuali modifiche, le Regole Operative e le linee di indirizzo e strategiche relative alle attività del Centro di Coordinamento e agli accordi approvate dall'Assemblea, nonché gli accordi di programma stipulati ai sensi degli articoli 15, 16 e 33 del Decreto legislativo 49/14;

(h) comunica al Comitato di Vigilanza e Controllo i nominativi dei componenti degli organi collegiali eletti dall'Assemblea;

(i) emette gli ordini, effettua i pagamenti e gli investimenti della liquidità giacente sui conti correnti del Centro di Coordinamento nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento;

(l) gestisce i rapporti di lavoro con il personale dipendente ed effettua le assunzioni a seguito della deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

(m) presta assistenza al Consiglio di Amministrazione nella redazione del bilancio previsionale e del bilancio consuntivo per la presentazione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

(n) applica ai Consorziati le sanzioni previste direttamente ove prescritto dal Regolamento in materia di sanzioni o su indicazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Consorziati;

(o) cura i rapporti ordinari con i Consorziati, le istituzioni, le autorità, gli Enti Pubblici e gli altri terzi;

(p) provvede alla trasmissione di ogni documento, programma, bilancio, piano, atto, notizia o dato previsto dal Decreto legislativo 49/14 e s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea;

(q) partecipa, secondo quanto disposto dalle procedure aziendali e del Regolamento, alla scelta di eventuali fornitori di beni e servizi sottoscrivendo ordini e contratti.

3. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 16

Esercizio e Bilancio

1. L'esercizio sociale del Centro di Coordinamento ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio e, conseguentemente, il contributo annuale dei soci, sono approvati dall'Assemblea entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e comunicati, successivamente all'approvazione, al Comitato di Vigilanza e Controllo, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

- a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
- b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

4. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio è approvato dall'Assemblea entro 120

giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunicato, successivamente all'approvazione, al Comitato di Vigilanza e Controllo, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dalla situazione patrimoniale, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, secondo quanto disposto dall'art. 2615-bis del Codice civile.

6. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il Registro delle Imprese entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

7. È vietata la distribuzione degli eventuali avanzi di esercizio, sotto qualsiasi forma, ai Consorziati.

Articolo 17

Obblighi dei Consorziati

1. I Consorziati sono tenuti a versare i contributi di cui all'articolo 6 del presente statuto secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

2. I Consorziati si obbligano al rispetto della normativa vigente.

3. I Consorziati sono, altresì, obbligati a:

- (a) osservare lealmente le norme previste nello Statuto, nei Regolamenti, nel Codice Etico, nelle Regole Operative del Sistema RAEE, e le deliberazioni adottate dagli organi del Centro di Coordinamento oltre che, comunque, a compiere le attività necessarie per il conseguimento dell'oggetto consortile;
- (b) mantenere riservate e non divulgare notizie relative all'attività del Centro di Coordinamento la cui divulgazione possa ledere gli interessi del Centro di Coordinamento stesso;
- (c) comunicare con trasparenza e tempestività al Centro di Coordinamento fatti ed eventi che possano compromettere, anche temporaneamente, la capacità di adempiere agli obblighi conseguenti all'adesione al Centro di Coordinamento e sottoporsi ai controlli disposti dall'Assemblea ed effettuati da Società terze di revisione, al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi conseguenti all'adesione al Centro di Coordinamento;
- (d) sottoporsi ai controlli disposti dagli organi competenti, anche su segnalazione dell'Assemblea, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi imposti dallo Statuto, dal Regolamento e dalla normativa applicabile in materia di gestione dei RAEE;
- (e) assicurare sempre il ritiro dei RAEE dai Punti di Prelievo assegnati su tutto il territorio nazionale ed effettuare il conseguente invio agli impianti per

l'adeguato trattamento certificati dal Centro di Coordinamento;

- (f) in caso di disservizi lamentati dai gestori dei Punti di Prelievo, collaborare alle attività di controllo del Centro di Coordinamento, fornendo le informazioni necessarie;
- (g) essere iscritti al Registro AEE ed ottemperare a tutti gli altri obblighi da questo disposti;
- (h) accettare e osservare le regole emanate dal Comitato di Vigilanza e Controllo;
- (i) sottoporre al collegio dei probiviri in via preventiva rispetto al ricorso all'Autorità Giudiziaria le controversie secondo quanto previsto all'articolo 23 del presente Statuto.

Articolo 18

Vigilanza e sanzioni

1. L'Assemblea può richiedere alle autorità competenti, anche su segnalazione del Consiglio di Amministrazione, di attivare controlli sui Consorziati al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi stabiliti dalla normativa nazionale, ivi incluso il Decreto legislativo 49/14.

2. In caso di inadempimento agli obblighi consortili, l'Assemblea può applicare una sanzione anche pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. In caso di impossibilità di adempimento agli obblighi consortili l'Assemblea, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera l'esclusione del Consorziato secondo quanto previsto al successivo articolo 19.

3. Le infrazioni e le sanzioni applicabili sono indicate con un Regolamento che fissa altresì le procedure di comminazione delle stesse, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 19

Recesso o esclusione del Consorziato

1. Il recesso del Consorziato è consentito solo qualora vengano meno le condizioni di adesione o appartenenza al Centro di Coordinamento.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata al Centro di Coordinamento ed ha effetto dal momento della ricezione, previo accertamento della sussistenza della causa di recesso.

3. L'Assemblea delibera (anche in via di ratifica della deliberazione del Consiglio di Amministrazione) l'esclusione dal Centro di Coordinamento qualora il Consorziato non abbia i requisiti per l'appartenenza previsti dalla legge in capo ai sistemi di gestione dei RAEE e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione

dell'oggetto consortile ovvero non sia in grado di adempiere agli obblighi consortili.

4. L'esclusione ha effetto immediato dalla data della delibera dell'Assemblea e deve essere comunicata al Consorziato, entro 15 giorni, dal Direttore Generale del Centro di Coordinamento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata.

L'esclusione deve altresì essere comunicata, a cura del Direttore Generale, al Comitato di Vigilanza e Controllo.

Articolo 20

Scioglimento del Centro di Coordinamento

1. Il Centro di Coordinamento si scioglierà per provvedimento dell'autorità governativa.
2. In caso di scioglimento del Centro di Coordinamento, l'Assemblea nomina i liquidatori e, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente, si applicheranno le norme di cui all'art. 2487 e seguenti del Codice civile.
3. Il fondo consortile che residua al termine della liquidazione è devoluto secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 4 del presente Statuto.

Articolo 21

Regolamenti del Centro di Coordinamento

1. Per l'applicazione del presente Statuto ed ai fini dell'organizzazione del Centro di Coordinamento e dello svolgimento delle sue attività, il Consiglio di Amministrazione adotta uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione.
2. I Regolamenti approvati dall'Assemblea sono vincolanti per tutti i Consorziati.
3. I Regolamenti approvati dall'Assemblea, e le relative modifiche, sono comunicati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tali Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Centro di Coordinamento di adottare le necessarie modifiche.
4. Nel Regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti o libri che, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve risultare il libro dei Consorziati.

Articolo 22

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nello statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile nonché alla normativa applicabile ai RAEE.

Articolo 23
Controversie

1. Le controversie eventualmente insorgenti tra Consorziati e tra i Consorziati e gli Organi del Centro di Coordinamento ovvero quelle relative all'interpretazione e l'applicazione dello Statuto sono devolute, in via preventiva rispetto al ricorso all'autorità giudiziaria (salvo il caso di procedimenti cautelari), ad un Collegio di Probiviri che ha il compito di tentare una composizione amichevole della vertenza.
2. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea su indicazione delle Associazioni dei produttori ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti che rimangono in carica per tre esercizi dal momento della nomina e sono rieleggibili. Le regole di funzionamento e le competenze del Collegio dei Probiviri saranno disciplinate da apposito Regolamento.
3. L'intervento del Collegio dei Probiviri può essere richiesto da ciascun Consorziato, dal Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea o dal Direttore Generale.
4. I probiviri assumono le proprie determinazioni senza formalità e a maggioranza, tentando di contemperare gli interessi e di conciliare la vertenza, sentiti eventualmente i Consorziati interessati e gli Organi del Centro di Coordinamento e assumendo ogni informazione ritenuta utile od opportuna, entro 45 giorni dalla richiesta di intervento.
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea alla successiva riunione. Spetta al Direttore Generale l'obbligo di informare i Consorziati interessati.
6. Ove la composizione amichevole della vertenza non sia possibile ovvero la deliberazione del Collegio dei Probiviri non sia condivisa da tutti gli interessati, è fatto salvo il diritto del Consorziato o di qualunque soggetto ne abbia interesse di adire l'Autorità Giudiziaria competente.
7. L'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva a conoscere delle controversie eventualmente insorte fra il Centro di Coordinamento ed i Consorziati ed in genere riferibili alla vita consortile è quella della sede legale del Centro di Coordinamento.
8. Per le cariche di competenza del Collegio dei Probiviri non sono previsti né compensi, né gettoni di presenza, né rimborsi spese.